

ALLEGATO A)
al N. di Rep. 3863/2572



NOTAI
DOTT. ROBERTO COMISSO
AVV. TOMASO GIORDANO
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

-----S T A T U T O-----

-----della "INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA-----
-----DEGLI ENTI LOCALI S.P.A."-----

-----* * *-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE-----

Articolo 1 - Denominazione Sociale e struttura societaria -----

La società è denominata "INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A." o, in breve, "INSIEL S.p.A."-----

La Società è a totale capitale pubblico ed opera per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche).-----

La Società, in particolare, cura lo svolgimento, per conto e nell'interesse dei soci, delle attività relative allo sviluppo, alla gestione, alla verifica e al controllo delle infrastrutture di telecomunicazione e del Sistema informativo integrato regionale, quale complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi, che costituiscono servizi di interesse generale.-----

Articolo 2 - Sede Sociale -----

La Società ha sede legale in Trieste all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.-----

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono istituire filiali agenzie e rappresentanze in Italia; hanno facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, istituire o sopprimere unità locali operative.-----

Articolo 3 - Durata -----

La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea degli azionisti. -----

Articolo 4 - Oggetto sociale-----

La Società opera al servizio e nell'interesse dei soci, quale società strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali degli stessi, in particolare a favore degli uffici ed enti regionali, delle aziende sanitarie locali e delle aziende Ospedaliere situate nel territorio regionale e delle agenzie regionali di diritto pubblico, degli enti locali territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale, ai sensi e in virtù delle modalità di cui alla normativa regionale, nonché a supporto delle collaborazioni che la Regione definisce con gli Enti locali e altre amministrazioni pubbliche. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione

che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.-----

La Società ha per oggetto la seguente attività industriale, nel limite in cui essa sia strumentale ai soci, in conformità all'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. 175/2016:-----

- a) progettazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi informativi e relativi servizi, nonché razionalizzazione dei sistemi già in esercizio e procedure di verifica e controllo connesse;-----
- b) produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;-----
- c) progettazione, messa in opera, gestione operativa e manutenzione di strutture logistiche attrezzate, impianti tecnologici e speciali, impianti integrati fonia/dati e di telecontrollo, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;-----
- d) manutenzione di sistemi informativi, ivi inclusa la effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza;-----
- e) riattivazione di sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature;-----
- f) realizzazione, sperimentazione e vendita di prodotti e servizi informatici, ed ogni altra attività inerente alla produzione di software, in esse inclusa la formazione del personale richiesta da dette attività;-----
- g) progettazione, realizzazione, manutenzione, acquisizione, noleggio, vendita, conduzione, commercializzazione, gestione, interconnessione ed ogni altra operazione negoziale o materiale riguardanti infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi necessari allo svolgimento della missione di carrier con la finalità di favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale e di ridurre il divario digitale, ove presente, tramite il miglior possibile accesso alla rete telecomunicativi da parte della Pubblica Amministrazione residente nel territorio regionale, anche mediante l'interconnessione ad altri impianti, apparati, sistemi in genere e reti di telefonia pubblica, di telecomunicazione e di trasmissione dati di altri soggetti regionali e/o nazionali e/o appartenenti all'Unione Europea;-----
- h) consulenza tecnica e supporto gestionale alla struttura competente in materia di infrastrutture di interconnessione a banda larga, nonché gestione di procedure improntate a principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità finalizzate a concedere ad operatori del settore diritti anche d'uso sulle infrastrutture medesime, per la parte eccedente le esigenze della pubblica amministrazione, al fine di ridurre il divario digitale presente nel territorio regionale; manutenzione, gestione e implementazione di sistemi informatici di proprietà regionale per il calcolo distribuito, sulla base di

specifici atti regionali;-----

i) attività di system integrator per impianti/servizi informatici e di telecomunicazioni.-----

Ai fini del presente articolo, si intendono ricompresi nella nozione di infrastrutture di telecomunicazione, in via esemplificativa e non esaustiva, gli impianti, le reti ed i sistemi in genere, sia terrestri sia non terrestri, sia interni sia esterni rispetto a qualsivoglia immobile, per la trasmissione dati, le telecomunicazioni e la telefonia sia via etere sia via cavo, ivi comprese le strutture e le infrastrutture, necessarie al trasporto ed al contenimento dei predetti impianti, reti, apparati e sistemi in genere.-----

In particolare, la Società, per svolgere la suddetta attività, potrà:-----

* ottenere permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento ampliativo previsto dalle vigenti leggi, che sia necessario od utile alla propria attività;-----

* esercitare servizi di telefonia e trasmissione dati su reti proprie e/o di terzi per la Pubblica Amministrazione residente nel territorio regionale;-----

* svolgere l'installazione e/o l'esercizio di qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione dei servizi di telecomunicazioni, comprese quelle risultanti dall'evoluzione delle tecnologie;-----

* svolgere la fornitura di beni e dei servizi necessari alla propria missione di carrier dati, voce e immagini;-----

l) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto degli enti pubblici partecipanti; -----

m) attività a favore del Soggetto aggregatore regionale nell'ambito dell'avvalimento previsto dall'articolo 44, comma 4 bis, della legge regionale n. 26/2014.-----

Per il conseguimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti per il modello in house providing dall'ordinamento comunitario e interno, la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta a tal fine necessaria.-----

-----CAPITALE AZIONI ED OBBLIGAZIONI-----

Articolo 5 - Capitale -----

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 17.766.250,00 (diciassettemilionisettecentosessantaseimiladuecentocinquanta virgola zerozero) ripartito in numero 17.766.250 (diciassettemilionisettecentosessantaseimiladuecentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, aventi tutte parità di diritti. -----
Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certifica-

ti. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti. -----

La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società. -----

Le azioni possono essere possedute esclusivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da altre pubbliche amministrazioni, ovvero dalle società interamente possedute dalle stesse. -----

Articolo 6 - Diritto di Prelazione -----

Nel caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge. -----

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai soggetti terzi, comunque pubblici, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 del presente statuto, in proporzione alle azioni già possedute. -----

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. -----

Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. -----

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà liberamente alienare le sue azioni esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4.-----

Il trasferimento delle azioni non avrà, tuttavia, effetto nei confronti della Società ove non vi sia stata espressione di gradimento da parte del Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata e presa nell'interesse esclusivo della Società, assunta con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti), con arrotondamento per eccesso del quoziente derivante qualora non intero, dei Consiglieri in carica. -----

Articolo 7 - Versamenti degli azionisti -----

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte. -----

A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura del 2% (due per cento) annuo oltre il tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile. -----

Articolo 8 - Obbligazioni -----

L'Assemblea potrà deliberare l'emissione di obbligazioni, an-

che convertibili, in conformità alle norme di legge. -----
Le obbligazioni convertibili saranno nominative e gli altri titoli che venissero emessi dalla società, nel rispetto della legge applicabile, saranno anch'essi nominativi qualora consentano di acquistare o sottoscrivere azioni della società. --

-----**ASSEMBLEE**-----

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea -----

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.-----

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/video conferenza.-----

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci. -----

La convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata o fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in conformità alle disposizioni di legge.-----

Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.-----

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Articolo 10 - Diritto d'intervento -----

Possono intervenire alle Assemblee tutti gli azionisti iscritti al libro dei Soci della Società. -----

Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

Ogni azionista avente diritto d'intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta. -----

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione - se nominato - o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; --

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 13) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 11 - Presidente e Segretario dell'Assemblea -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati. -----

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti. -----

Qualora all'Assemblea partecipi un notaio per la redazione del verbale, questi fungerà anche da segretario. -----

Il Presidente potrà scegliere fra i presenti due scrutatori. -

Articolo 12 - Assemblea totalitaria -----

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci. -----

Articolo 13 - Costituzione dell'Assemblea -----

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. -----

Per la legale costituzione dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è richiesta - così in prima come nelle convocazioni successive - la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino il minimo delle azioni richieste dalla legge. -----

Articolo 14 - Validità delle deliberazioni -----

L'Assemblea ordinaria, in prima e nelle convocazioni successive, delibera con le maggioranze di legge. -----

L'assemblea straordinaria, in prima e nelle convocazioni successive, delibera con le maggioranze di legge, salvo che per le modifiche del capitale sociale, del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale previsti statutariamente, nonché per la modifica dell'ubicazione della sede sociale o delle sedi secondarie, ovvero per l'istituzione di queste ultime, per le quali delibera, sia in prima che nelle convocazioni successive, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi), con ar-

rotondamento per eccesso del quoziente derivante qualora non intero, del capitale sociale. -----

ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Articolo 15 - Organo amministrativo-----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nel rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti; la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico è fatta ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge regionale n. 66/1978 nonché dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2012 dal Socio Regione, i cui atti di nomina sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.-----

Gli Amministratori sono nominati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120, volti a garantire l'equilibrio tra i generi. Ai fini della nomina, gli Amministratori devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.-----

Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. -----

L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se uno o più Amministratori vengono a mancare nel corso dell'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.-----

Ogni qualvolta venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito per nomina assembleare.-----

La proroga delle funzioni dell'organo amministrativo è regolata ai sensi del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.--

Articolo 16 - Presidente del Consiglio di Amministrazione ----

L'Assemblea degli Azionisti nomina il Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito; il Consiglio di Amministrazione - previa autorizzazione dell'Assemblea - potrà attribuire al Presidente eventuali deleghe di gestione.-

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può eleggere tra i suoi membri un Vice-Presidente al solo fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, nonché un Segretario, che può non essere membro del consiglio medesimo.-----

Articolo 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e mo-

Modalità di convocazione

Il Consiglio, ove costituito, si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci. Alla convocazione del Consiglio, ove costituito, si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di email, posta elettronica certificata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattrore.

L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Consiglio, ove costituito, può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 18 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ove eletto, e, se anche questi è assente, dal Consigliere più anziano.

Articolo 19 - Compensi agli amministratori

L'Assemblea assegnerà il compenso all'Amministratore Unico o agli amministratori, nel rispetto della normativa statale e regionale, nonché dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e altresì di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 20 - Competenze dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nel

rispetto dell'attività di indirizzo e controllo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli altri soci, ove presenti, che esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ivi compreso il rilascio di procure speciali per singoli atti o categorie di atti, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea. -----

Al Consiglio di Amministrazione, ove costituito, è demandata l'approvazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, di un piano industriale annuale predisposto dall'Amministratore Delegato, ovvero dal Direttore Generale, nel rispetto dell'attività di indirizzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli altri soci, ove presenti. Nel caso in cui l'organo amministrativo sia rappresentato dall'Amministratore Unico, il Piano industriale annuale è approvato dal medesimo.-----

Articolo 21 - Controllo analogo -----

Al fine di garantirsi l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i Soci si riservano di esercitare attività di controllo sui seguenti atti:-----

- a) bilancio della Società;-----
 - b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;-----
 - c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa della Società;-----
 - d) operazioni industriali o commerciali non previste dal Piano Industriale che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio della Società;-----
 - e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane;-----
- nonché l'attività di indirizzo e di vigilanza in conformità alle disposizioni della normativa regionale.-----

Articolo 22 - Organi Delegati -----

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può nominare un Amministratore Delegato determinandone attribuzioni e poteri nel rispetto di quanto indicato all'art. 20 del presente Statuto e ne stabilisce il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalle legislazioni statale e regionale vigenti.-----

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.-----

Articolo 23 - Direttore Generale-----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e il compenso. -----

Il Direttore Generale partecipa con parere consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione ove costituito, esercitando le funzioni di relatore nelle materie di sua competenza, e provvede all'esecuzione delle relative delibere, o delle decisioni assunte dall'Amministratore Unico.-----

Qualora il Direttore Generale non venga nominato i rispettivi poteri spettano all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore delegato.-----

Articolo 24 - Firma sociale e Rappresentanza legale -----

La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente, se nominato.-----

Il potere di rappresentanza può anche essere conferito, nelle forme di legge, dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i limiti, a uno o più amministratori o ai dirigenti.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

Articolo 25 - Collegio Sindacale -----

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, rieleggibili. I componenti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.-----

La nomina dei sindaci è fatta ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge regionale n. 66/1978, nonché dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2012 dal Socio Regione, i cui atti di nomina sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.-----

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. -----

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più dei sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.-----

Al Collegio dei Sindaci si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile.-----

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.-----

La proroga delle funzioni del Collegio Sindacale è regolata ai sensi del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.-----

Articolo 26 - Doveri del Collegio Sindacale -----

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

Articolo 27 - Revisione Legale dei Conti-----

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ai sensi di legge. È fatto divieto di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale. -----

-----**BILANCIO ED UTILI**-----

Articolo 28 - Esercizi sociali -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge. -----

Articolo 29 - Ripartizioni degli utili d'esercizio -----

Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli in tutto o in parte ad altra destinazione. -----

Articolo 30 - Prescrizione dei dividendi -----

I dividendi si prescrivono a favore della società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili. -----

Articolo 31 - Obbligo di separazione contabile-----

Qualora la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, vengono adottati sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività. -----

-----**SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**-----

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione -----

In ogni caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge. -

-----**DISPOSIZIONI FINALI**-----

Articolo 33 - Costituzione di comitati-----

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque

proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.-----

Articolo 34 - Reclutamento del personale-----

La Società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.-----

Articolo 35 - Disposizioni finali-----

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

F.TO SIMONE PUKSIC

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO NOTAIO